DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/909 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2019

che stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie e le soglie ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, primo e terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca. Il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (EU MAP) per il periodo 2017-2019 è stato adottato con la decisione di esecuzione 2016/1251 della Commissione ([3]) e scadrà il 31 dicembre 2019.

(2) Il programma pluriennale dell'Unione è necessario per consentire agli Stati membri di definire e pianificare le loro attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali. Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]), i piani di lavoro nazionali devono essere presentati alla Commissione entro il 31 ottobre precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato.

(3) Al fine di preparare la revisione dell'EU MAP dopo il 2019, sono in corso consultazioni con esperti nel quadro del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, gruppi di coordinamento regionale, rappresentanti degli Stati membri e altri portatori d'interessi, che saranno ultimate solo alla fine del 2019. Di conseguenza, il nuovo EU MAP che tiene conto dei risultati di queste consultazioni non potrà essere adottato prima del 2021.

(4) Per il periodo 2020-2021 è pertanto necessario adottare le disposizioni relative all'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e alle soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati, contenute nell'attuale EU MAP, in base al regolamento (UE) 2017/1004.

(5) Conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1004, la presente decisione stabilisce pertanto l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne in mare, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento. Le modalità dettagliate per la raccolta e la gestione dei dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, sono stabilite dalla decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione ([5]).

(6) Per ragioni di certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

---

([1]) GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

([3]) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione, del 12 luglio 2016, che adotta un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura per il periodo 2017-2019 (GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 113).

([4]) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

([5]) Decisione delegata (UE) 2019/910 della Commissione, del 13 marzo 2019, che istituisce il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici nei settori della pesca e dell'acquacoltura (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini del programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione dei dati nel settore della pesca per il periodo 2020-2021, l'allegato della presente decisione stabilisce l'elenco delle campagne di ricerca obbligatorie in mare e le soglie al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati sulla base delle loro attività di pesca e acquacoltura o a effettuare campagne di ricerca in mare riguardanti le parti del programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1004.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 è abrogata con effetto dal 1º gennaio 2020.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

CAPO I

Campagne di ricerca in mare

Vengono realizzate almeno tutte le campagne di ricerca in mare di cui alla tabella del presente allegato (che sostituisce la tabella 10 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251), a meno che il loro riesame non porti alla conclusione che una data campagna non è più idonea ai fini della valutazione degli stock e della gestione della pesca. Possono essere aggiunte nuove campagne di ricerca al suddetto elenco sulla base degli stessi criteri di riesame scientifico.

Nell'ambito dei piani di lavoro di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014, gli Stati membri stabiliscono le campagne di ricerca in mare da realizzare e sono responsabili di tali campagne.

Gli Stati membri che contribuiscono a campagne di ricerca internazionali coordinano i propri sforzi all'interno della stessa regione marina.

Nei piani di lavoro nazionali gli Stati membri garantiscono la continuità con le campagne precedenti.

Il presente capo sostituisce il capo IV della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

CAPO II

Soglie

(1) Il presente capo si applica alle attività di pesca dell'Unione e sostituisce le disposizioni del capo V della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251.

(2) I dati biologici non devono essere raccolti se, per un dato stock ittico o una data specie:

a) la quota di uno Stato membro sul totale ammissibile di catture (TAC) corrispondente rappresenta meno del 10 % del totale dell'Unione o se,

b) in assenza di TAC, il totale degli sbarchi di uno Stato membro per uno stock o una specie rappresenta meno del 10 % della media degli sbarchi totali dell'UE negli ultimi 3 anni, o se

c) il totale annuale degli sbarchi di uno Stato membro per una specie è inferiore a 200 tonnellate. Per le specie per le quali sussiste una specifica necessità di gestione può essere definita una soglia inferiore a livello di regione marina.

Se la somma dei contingenti di vari Stati membri, la cui quota di un TAC è inferiore al 10 %, supera il 25 % della quota del TAC per un determinato stock, la soglia del 10 % di cui alla lettera a) non si applica e gli Stati membri provvedono alla ripartizione dei compiti a livello regionale per garantire che lo stock sia oggetto di campionamento in base alle esigenze degli utilizzatori finali.

Non si applica alcuna soglia ai grandi pelagici e alle specie anadrome e catadrome.

(3) Fatte salve disposizioni più specifiche connesse a obblighi internazionali nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, i dati biologici non devono essere raccolti se, per un dato stock ittico sfruttato a livello internazionale diverso dagli stock di grandi pelagici o di specie altamente migratorie, la quota dell'Unione è inferiore al 10 %.

(4) Entro due anni dalla data in cui prende effetto la presente decisione gli Stati membri trasmettono stime delle catture basate su campagne di ricerca realizzate nelle attività di pesca ricreativa, comprese quelle svolte nell'ambito del quadro per la raccolta dei dati, o ricavate da altri studi pilota. Tali campagne di ricerca consentono di valutare la quota delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa rispetto alle catture commerciali di tutte le specie in una regione marina per la quale devono essere trasmesse stime delle catture della pesca ricreativa nell'ambito del presente programma pluriennale dell'Unione. La concezione e la portata delle campagne di ricerca nazionali sulla pesca ricreativa, comprese eventuali soglie per la raccolta dei dati, sono coordinate a livello di regione marina in funzione delle esigenze degli utilizzatori finali.

Nessuna soglia è applicabile alle catture della pesca ricreativa di stock ittici oggetto di piani di ricostituzione o di piani di gestione pluriennali, come nel caso dei grandi pelagici e delle specie altamente migratorie.

(5) Se la produzione totale di uno Stato membro è inferiore all'1 % della produzione totale dell'Unione, in volume e in valore, non devono essere raccolti dati economici e sociali per il settore dell'acquacoltura. Per le specie che rappresentano meno del 10 % della produzione acquicola di uno Stato membro, in volume e in valore, non devono essere raccolti dati per il settore dell'acquacoltura. Inoltre, gli Stati membri la cui produzione totale è inferiore al 2,5 %

della produzione acquicola totale dell'Unione, in volume e in valore, possono definire una metodologia semplificata (ad esempio studi pilota) al fine di estrapolare i dati richiesti per le specie che rappresentano oltre il 10 % della produzione acquicola degli Stati membri, in volume e in valore.

I dati di riferimento sono gli ultimi dati comunicati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) e i dati corrispondenti pubblicati da Eurostat.

(6) Se la produzione acquicola totale di uno Stato membro è inferiore al 2,5 % della produzione acquicola totale dell'Unione, in volume e in valore, non devono essere raccolti dati ambientali per il settore dell'acquacoltura.

I dati di riferimento sono gli ultimi dati comunicati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 762/2008 e i dati corrispondenti pubblicati da Eurostat.

(7) La partecipazione (fisica o finanziaria) di uno Stato membro alle campagne di ricerca in mare di cui all'elenco delle campagne in mare del presente allegato non è obbligatoria se la sua quota di un TAC dell'Unione per la specie oggetto della ricerca è inferiore al 3 %. In assenza di TAC, la partecipazione (fisica o finanziaria) di uno Stato membro a campagne di ricerca in mare non è obbligatoria se la sua quota sugli sbarchi totali dell'Unione per un dato stock o una data specie nei 3 anni precedenti è al di sotto della soglia del 3 %. Per le campagne di ricerca relative a più specie o agli ecosistemi possono essere definite soglie a livello di regione marina.

(8) Fatti salvi i punti da 2 a 7, gli Stati membri possono concordare soglie alternative all'interno della stessa regione marina.

Elenco delle campagne di ricerca in mare ([1])

Nome della campagna	Acronimo	Zona	Periodo	Principali specie bersaglio
Mar Baltico				
Baltic International Trawl Survey	BITS Q1 BITS Q4	IIIaS, IIIb-d	1º e 4º trimestre	Merluzzo bianco e altre specie demersali
Baltic International Acoustic Survey (Autumn)	BIAS	IIIa, IIIb-d	Settembre-ottobre	Aringa e spratto
Gulf of Riga Acoustic Herring Survey	GRAHS	IIId	3º trimestre	Aringa
Sprat Acoustic Survey	SPRAS	IIId	Maggio	Spratto e aringa
Rügen Herring Larvae Survey	RHLS	IIId	Marzo-giugno	Aringa
Mare del Nord e Artico orientale (zone CIEM I e II)				
International Bottom Trawl Survey	IBTS Q1 IBTS Q3	IIIa, IV	1º e 3º trimestre	Eglefino, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, aringa, spratto, merlano, sgombro, busbana norvegese
North Sea Beam Trawl Survey	BTS	IVb, IVc, VIId	3º trimestre	Passera di mare, sogliola
Demersal Young Fish Survey	DYFS	Coste del Mare del Nord	3º e 4º trimestre	Passera di mare, sogliola, gamberetto grigio
Sole NET Survey	SNS	IVb, IVc	3º trimestre	Sogliola, passera di mare
North Sea Sandeels Survey	NSSS	IVa, IVb	4º trimestre	Cicerelli
International Ecosystem Survey in the Nordic Seas	ASH	IIa	Maggio	Aringa, melù

([1]) Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1).

Nome della campagna	Acronimo	Zona	Periodo	Principali specie bersaglio
Redfish Survey in the Norwegian Sea and adjacent waters	REDNOR	II	Agosto-settembre	Sebaste
Mackerel egg Survey (Triennial)	NSMEGS	IV	Maggio-luglio	Deposizione di uova di sgombro
Herring Larvae survey	IHLS	IV, VIId	1º e 3º trimestre	Larve di aringa e di spratto
NS Herring Acoustic Survey	NHAS	IIIa, IV, VIa	Giugno-luglio	Aringa, spratto
Nephrops TVsurvey (FU 3&4)	NTV3&4	IIIA	2º o 3º trimestre	Scampo
Nephrops TVsurvey (FU 6)	NTV6	IVb	Settembre	Scampo
Nephrops TVsurvey (FU 7)	NTV7	IVa	2º o 3º trimestre	Scampo
Nephrops TVsurvey (FU 8)	NTV8	IVb	2º o 3º trimestre	Scampo
Nephrops TVsurvey (FU 9)	NTV9	IVa	2º o 3º trimestre	Scampo
Atlantico settentrionale (zone CIEM V-XIV e zone NAFO)				
International Redfish Trawl and Acoustic Survey (Biennial)	REDTAS	Va, XII, XIV; NAFO SA 1-3	Giugno-luglio	Sebaste
Flemish Cap Groundfish survey	FCGS	3M	Luglio	Specie demersali
Greenland Groundfish survey	GGS	XIV, NAFO SA1	Ottobre-novembre	Merluzzo bianco, sebaste e altre specie demersali
3LNO Groundfish survey	PLATUXA	NAFO 3LNO	2º e 3º trimestre	Specie demersali
Western IBTS 4th quarter (including Porcupine survey)	IBTS Q4	VIa, VII, VIII, IXa	4º trimestre	Specie demersali
Scottish Western IBTS	IBTS Q1	VIa, VIIa	Marzo	Gadidi, aringa, sgombro
ISBCBTS September	ISBCBTS	VIIa, f, g	Settembre	Sogliola, passera di mare
WCBTS	VIIe BTS	VIIe	Ottobre	Sogliola, passera di mare, rana pescatrice, limanda
Blue whiting survey		VI, VII	1º e 2º trimestre	Melù
International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey (Triennial)	MEGS	VIa, VII, VIII, IXa	Gennaio-luglio	Deposizione di uova di sgombro e suro
Sardine, Anchovy Horse Mackerel Acoustic Survey		VIII, IX	Marzo-aprile-maggio	Indici di abbondanza di sardina, acciuga, sgombro e suro

Nome della campagna	Acronimo	Zona	Periodo	Principali specie bersaglio
Sardine DEPM (Triennial)		VIIIc, IXa	2º e 4º trimestre	SSB della sardina e uso di CUFES
Spawning/Pre spawning Herring/Boarfish acoustic survey		VIa, VIIa-g	Luglio, settembre, novembre, marzo, gennaio	Aringa, spratto
Biomass of Anchovy	BIOMAN	VIII	Maggio	SSB dell'acciuga (DEP)
Nephrops UWTV survey (offshore)	UWTV (FU 11-13)	VIa	2º o 3º trimestre	Scampo
Nephrops UWTV Irish Sea	UWTV (FU 15)	VIIa	Agosto	Scampo
Nephrops UWTV survey Aran Grounds	UWTV (FU 17)	VIIb	Giugno	Scampo
Nephrops UWTV survey Celtic Sea	UWTV (FU 20-22)	VIIg,h,j	Luglio	Scampo
Nephrops Survey Offshore Portugal NepS	UWTV (FU 28-29)	IXa	Giugno	Scampo
Mar Mediterraneo e Mar Nero				
Pan-Mediterranean Acoustic Survey ()	MEDIAS	GSA 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20 e 22	Primavera-estate (2º e 3º trimestre)	Piccoli pelagici
Bottom trawl survey in Black Sea	BTSBS	GSA 29	Primavera-autunno (2°, 3º e 4º trimestre)	Rombo chiodato
Pelagic trawl survey in Black Sea,	PTSBS	GSA 29	Primavera-autunno (2°, 3º e 4º trimestre)	Spratto e merlano
International bottom trawl survey in the Mediterranean ()	MEDITS	GSA 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 25	Primavera-estate (2º e 3º trimestre)	Specie demersali

(1) L'elenco delle campagne di ricerca in mare sostituisce la tabella 10 della decisione di esecuzione (UE) 2016/1251 della Commissione.